

Risposta n. 43/2024

OGGETTO: Detrazione delle spese sanitarie pagate direttamente da un fondo di assistenza sanitaria integrativa ad una struttura sanitaria, in nome e per conto dell'iscritto – Articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante dichiara di essere l'erede del coniuge , iscritto ad un fondo sanitario di dirigenti aziendali (, di seguito "Fondo"), in relazione al quale i contributi versati non sono deducibili dal reddito complessivo.

L'Istante dichiara che il Fondo ha pagato nell'anno successivo al decesso direttamente ad una struttura sanitaria una fattura intestata al *de cuius*, a fronte di prestazioni sanitarie allo stesso rese nell'anno precedente.

Ciò premesso, l'Istante chiede se le suddette spese sanitarie, pagate dal Fondo nell'anno successivo a quello del decesso, possono essere portate in detrazione nella

dichiarazione dei redditi del *de cuius* relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'emissione della fattura, ovvero l'anno precedente.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che le spese sanitarie debbano essere portate in detrazione nell'anno di emissione della fattura, e non in quello in cui è avvenuto il pagamento da parte del Fondo e, pertanto, che le stesse siano da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta presentata dagli eredi per conto del *de cuius*.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 (Tuir), stabilisce che «*Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: [...] c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila [...] Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;».*

Come confermato, al riguardo, da ultimo con la circolare 19 giugno 2023, n. 14/E, «*Per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e, quindi, rimaste a carico del contribuente.* Si considerano rimaste a carico anche le spese sanitarie rimborsate qualora i contributi e premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d'imposta o di esclusione dal reddito. Qualora, invece, i predetti contributi e premi diano diritto alla detrazione dall'imposta o siano deducibili dal reddito complessivo, le spese sanitarie sostenute e rimborsate per effetto di tali assicurazioni non consentono alcuna detrazione. Non assume, peraltro, rilievo la circostanza che il contribuente si sia o meno effettivamente avvalso delle detrazioni o delle deduzioni spettanti per i contributi e i premi in parola (Circolare 19.06.2002 n.54/E). In particolare, si considerano rimaste a carico le spese sanitarie rimborsate o direttamente sostenute da assicurazioni:

- per effetto di premi di assicurazioni sanitarie (per i quali non spetta alcun beneficio) versati dal contribuente;*
- a fronte di premi per assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagati dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente (che hanno concorso alla formazione del reddito).».*

Inoltre, come ribadito nella menzionata circolare n. 14 del 2023, «*gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati, anche se la spesa è sostenuta in un periodo d'imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa.».*

Con riferimento alle spese sanitarie rimborsate da un fondo di assistenza sanitaria integrativa ai dirigenti in pensione, con la risoluzione 25 novembre 2005 n. 167/E è stato chiarito che la detrazione delle spese in questione spetta anche nell'ipotesi in cui tali spese sono pagate direttamente alla struttura sanitaria da un fondo, in nome e per conto dell'iscritto. Ciò in quanto «*il pagamento diretto alle strutture sanitarie in questione si atteggia come una mera modalità di liquidazione prevista, a scopo di semplificazione e velocizzazione delle procedure [...]. Inoltre, rilievo determinante assume la circostanza che i pagamenti effettuati [...] alla struttura sanitaria avvengono sempre in nome e per conto del dirigente in pensione beneficiario della prestazione sanitaria. [...] Può affermarsi, pertanto, che questo particolare modo di sostenimento dell'onere sanitario [...] determina, in sostanza, gli stessi effetti del "rimborso" previsto dall'art. 15 del Tuir.*».

Inoltre, in base ai principi su indicati, le spese rimborsate direttamente alle strutture sanitarie si considerano sostenute nell'anno del pagamento effettuato dal fondo sanitario, in applicazione del principio di "*cassa*".

Nel caso di specie, secondo quanto affermato dall'*Istante*, i contributi versati al *Fondo* non sono deducibili dal reddito complessivo e, pertanto, le spese sanitarie, pagate direttamente dal *Fondo*, sono detraibili in base al principio di "*cassa*" nell'anno in cui le stesse sono pagate dal *Fondo* alla struttura sanitaria. Ne consegue che, le predette spese non possono essere portate in detrazione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del *de cuius*, relativa all'anno precedente di sostenimento delle stesse.

**LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)**